

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

(in GU n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34)
Vigente al: 25-6-2015

Art. 7 - Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, in materia di congedo parentale

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.».

Decreto Legislativo numero 80 del 15 giugno 2015

variazioni agli articoli del Dlgs 151/2001 e succ.

Nel decreto legislativo sono messi limiti temporali (in prima istanza dal 25 giugno e per tutto l'anno 2015) a causa dei necessari stanziamenti delle risorse, tutele, previa individuazione delle necessarie coperture finanziarie nell'anche se con comunicato stampa il ministero del Lavoro del 23 giugno 2015 rassicura la ferma intenzione del Governo a rendere stabili le nuove tutele, previa individuazione delle necessarie coperture finanziarie all'interno del decreto di riforma degli ammortizzatori sociali.